

n.99/2021 R.G.E.



TRIBUNALE CIVILE DI LECCE

III Sezione civile

Il Giudice dell'esecuzione,

Esaminati gli atti della procedura n. 99/2021 R.G.E.,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 dicembre 2022;

letta la rinuncia agli atti depositata dal creditore procedente;

OSSERVA

Il creditore procedente ha rinunciato alla procedura esecutiva in oggetto per cui residua solo la posizione del creditore intervenuto Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che vanta un credito inferiore alla soglia prevista dall'art. 76 DPR 602/73.

L'art. 76, comma 1 è stato sostituito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, con la seguente previsione:

Ferma la facoltà di intervento ai sensi del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: a) non da corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal D.M. lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila Euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'art. 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Sebbene la norma sia dettata per l'esecuzione esattoriale, deve ritenersi che l'intervento di Agenzia delle Entrate Riscossione in una procedura esecutiva ordinaria, se non raggiunge le soglie di cui all'art. 76 DPR 602/1973, è inidoneo a reggere autonomamente l'azione esecutiva (cfr al riguardo Cass. 19270/2014, Trib. Vercelli 6.02.2016), pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva con conseguente cancellazione del pignoramento.

Nella specie l'immobile pignorato è adibito ad uso abitativo per le necessità del debitore, con la conseguenza che l'intervento di Agenzia delle Entrate Riscossione è inidoneo a reggere autonomamente l'azione esecutiva pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva con conseguente cancellazione del pignoramento.

PQM

Dichiara l'improcedibilità dell'azione esecutiva e l'estinzione del procedimento.

Ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita in data 1.04.2021, presentazione n.18, ai nn. 11003 d'ordine e 8635 particolare.

Autorizza il Conservatore dei RR.II. di Lecce a provvedere alla predetta cancellazione con esonero da ogni responsabilità.

Si comunichi.

Lecce, 23/12/2022

Il Giudice
dott. Antonio Barbetta